

srm materiali

***materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione***

2013

marzo

**Chiusura
Emergenza Nord Africa:
cessazione delle misure
umanitarie di protezione
temporanea per i cittadini
arrivati dal Nord Africa nel
periodo 1° gennaio – 5 aprile
2011**

- Introduzione
- Testo del Decreto del 28 febbraio 2013 del Presidente del Consiglio dei Ministri

**"Inform. Legge"
n. 4/2013**

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

***Federazione
Chiese Evangeliche
in Italia***

**A cura di:
Dafne Marzoli**

**Supervisione di:
Franca Di Lecce**

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcej.it
Sito web: www.fcej.it

Roma, 20 marzo 2013

Il 31 dicembre 2012 si è ufficialmente chiusa la cosiddetta "Emergenza Nord Africa" dichiarata dal Governo italiano nel febbraio 2011, come stabilito dall'ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012 (vedi SRMInformLegge n. 1/2013).

Sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2013 è stato pubblicato il **Decreto 28 febbraio 2013** del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alla "Disciplina della cessazione delle misure di protezione temporanea concesse ai cittadini dei paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1° gennaio - 5 aprile 2011" (vedi SRMInformLegge n. 176).

Entro il 31 marzo 2013 i cittadini stranieri dei Paesi del Nord Africa giunti in Italia dal 1° gennaio al 5 aprile 2011, beneficiari del permesso di soggiorno per motivi umanitari come da Decreto 5 aprile 2011, potranno presentare domanda di:

- **rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine;**
- **conversione del loro titolo di soggiorno in permessi per lavoro, famiglia, studio e/o formazione professionale.**

Nei confronti di **coloro che non presenteranno nessuna delle due domande** entro il termine del 31 marzo 2013, il decreto stabilisce che saranno adottati, caso per caso, **provvedimenti di espulsione e allontanamento** dal territorio nazionale previsti dalla legge, con l'esclusione dei casi previsti dall'articolo 2 del decreto in oggetto, come la 'sussistenza di gravi motivi di salute' o la presenza nel nucleo familiare di minori che frequentino la scuola nell'anno in corso.

Questa procedura non riguarda coloro che sono giunti in Italia dopo il 6 aprile 2011 dai paesi del Nord Africa.

Per approfondimenti e ulteriori dettagli vi rinviamo al testo integrale del suddetto decreto che troverete a seguire

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero **06.48905101** o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2013

Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1° gennaio - 5 aprile 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, con il quale il citato stato di emergenza umanitaria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», il quale disciplina le modalità di adozione delle misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l'articolo 2 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999;

Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012, con i quali è stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi;

Vista la Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Dato atto dei riflessi positivi che la concessione delle misure umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia in relazione all'inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della più complessiva strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa;

Dato atto altresì del consolidamento del processo democratico in corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in essere con le autorità del Paese nordafricano ai fini di un più efficace governo del fenomeno migratorio;

Considerato che il cennato stato di emergenza è scaduto il 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 con la quale si è provveduto a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro, nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti meno i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle misure umanitarie di protezione temporanea;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia, di dover disciplinare le modalità di cessazione delle suddette misure;

D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Cessazione delle misure di protezione umanitaria

Il presente decreto disciplina le modalità di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

2. I cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione umanitaria concesse ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011, possono presentare entro il 31 marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, con le modalità di cui all'art. 3.

3. Entro il medesimo termine, gli stessi cittadini stranieri possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. La validità dei permessi di soggiorno in possesso dei beneficiari delle misure umanitarie di protezione temporanea è automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle procedure di cui ai commi 2 e 3.

6. Nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2

Casi di esclusione dai rimpatri

1. La disposizione di cui al comma 6 dell'art. 1 non trova applicazione nei confronti di:

- a) soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- b) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il periodo in cui perdura tale stato;
- c) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio;
- d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 3

Modalità di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito

1. I cittadini stranieri di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Ministero dell'interno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011 e 2012.

2. La domanda di adesione ai programmi di rimpatrio volontario di cui al comma 1 è presentata dall'interessato, entro i termini fissati dall'articolo 1, comma 2, ai soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi di rimpatrio. Tali soggetti assicurano anche l'informazione sulle procedure da seguire.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo Europeo per i rimpatri, Programmi 2011-2012, gestito dal Ministero dell'Interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Presidente: Monti

Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International: <http://www.amnesty.it>

Arci (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>

Asgi (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>

Asilo in Europa (blog indipendente a cura di Alessandro Fiorini):

<http://asiloineuropa.blogspot.it/>

Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>

Caritas Italiana: <http://www.caritasitaliana.it/>

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe): <http://www.ccme.be/>

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>

Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>

Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus): <http://www.dirittisociali.org>

Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria):

<http://www.cronachediordinariorazzismo.org/>

Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione):

<http://fortresseurope.blogspot.com/>

Governo: <http://www.governo.it>

Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>

Medici Senza Frontiere: <http://www.medicisenzafrontiere.it/>

Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):

<http://www.picum.org>

Save the Children: <http://www.savethechildren.it>

Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>

Unione Europea: http://europa.eu/index_it.htm

SRM Materiali - Inform. Legge

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci

Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it sito web: www.fcei.it